



# *Il Ministro della Difesa*

VISTO il titolo V del libro settimo del Codice dell'ordinamento militare (in seguito 'codice'), emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente disciplina del trattamento previdenziale integrativo del personale militare delle Forze armate;

VISTO il capo III, sezione V, del libro primo del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (in seguito 'TUOM'), emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente disciplina della Cassa di previdenza delle Forze armate (in seguito 'Cassa');

VISTI gli articoli 1914, comma 4, e 1915, comma 3, del codice, i quali dispongono che il Ministro della difesa, in relazione alle disponibilità finanziarie dei pertinenti fondi di previdenza gestiti dalla Cassa e alle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, su proposta del Consiglio di amministrazione del citato organismo, con proprio decreto può ridurre il termine di quattro anni per il pagamento dell'indennità supplementare e modificare le misure dell'assegno speciale;

VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1° luglio 2010, che approva le istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, n. 211, confluito per riassetto normativo nel TUOM, e, in particolare, il para. 5.4, let. g), delle medesime istruzioni, in materia di procedure per stabilire modalità o tempi di erogazione dei trattamenti previdenziali da parte della Cassa;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 10 maggio 1994, concernente la concessione agli iscritti della previgente Cassa ufficiali dell'Esercito di anticipazioni, fino al cinquanta per cento di quanto dovuto a titolo di indennità supplementare, in ragione di situazione di notevole gravità e di comprovato bisogno dell'interessato;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 28 novembre 2001, concernente i termini e le modalità di pagamento dell'indennità supplementare agli iscritti della previgente Cassa ufficiali della Marina militare;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 28 gennaio 2008, concernente i termini e le modalità di pagamento dell'indennità supplementare agli iscritti della previgente Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare, nonché la disapplicazione del termine differito per il pagamento dell'indennità supplementare nel caso di decesso del beneficiario;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 27 settembre 2010, concernente i termini e le modalità di pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale agli iscritti della previgente Cassa ufficiali dell'Esercito, nonché la disapplicazione del termine differito per il pagamento dell'indennità supplementare nel caso di decesso del beneficiario;

CONSIDERATO che i citati decreti del Ministro della difesa 10 maggio 1994, 28 novembre 2001, 28 gennaio 2008 e 27 settembre 2010, adottati in attuazione della precedente normativa abrogata dal codice, hanno continuato a dispiegare efficacia, ai sensi dell'articolo 2186, comma 2, del codice stesso, in quanto compatibili con le disposizioni in materia riassettate nel codice e nel TUOM;

Per copia conforme:  
IL CAPO DELLA SEGRETERIA  
(*Car. Pi. Giuseppe RIZELLO*)



MINISTERO DELLA DIFESA  
UFFICIO LEGISLATIVO

VISTA la proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, volta a rinnovare le citate fonti sub-secondarie, in base a principi e criteri gestionali unitari, specie con riguardo all'opportunità di prevedere criteri uniformi di erogazione in deroga per i fondi di previdenza, al ricorrere del decesso o di situazioni di particolare gravità e bisogno dell'ufficiale, ferma restando la possibilità di stabilire ordinari termini di pagamento dell'indennità supplementare differenziati, in dipendenza dell'autonoma situazione economica di ciascun fondo;

RITENUTO di confermare sia i termini per il pagamento dell'indennità supplementare sia le misure dell'assegno speciale vigenti alla data del presente decreto, in relazione a:

- a) previsione di disponibilità economiche in diminuzione di ciascun fondo di previdenza, come conseguenza di un accresciuto fabbisogno per 'cassa' per il pagamento dell'indennità supplementare nel breve periodo, a causa di un maggior numero di esodi di ufficiali, nell'ambito della riduzione dello strumento militare, nonché di una contestuale contrazione del gettito contributivo globale, dovuto alla riduzione per legge degli organici di personale;
- b) blocco dei meccanismi di adeguamento delle retribuzioni in servizio, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, che comporta un contenimento dell'ammontare contributivo individuale calcolato sul trattamento stipendiale di ciascun iscritto;

## DECRETA

### ART. 1

#### *(Indennità Supplementare)*

1. L'indennità supplementare, liquidata dalla Cassa di previdenza delle Forze armate, nella misura prevista dalla vigente normativa, è corrisposta agli ufficiali delle Forze armate secondo le seguenti scadenze:

- a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri: dopo due anni dalla data di cessazione dal servizio;
- b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare: al secondo e al terzo anno dalla data di cessazione dal servizio, mediante due ratei di singolo importo pari al cinquanta per cento dell'indennità dovuta;
- c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare: dopo quattro anni dalla data di cessazione dal servizio.

2. In deroga al comma 1, in caso di decesso dell'ufficiale, l'indennità supplementare è corrisposta agli aventi diritto senza differimenti e per importo intero.

3. Il Consiglio di amministrazione della Cassa, per comprovati motivi di particolare gravità e di bisogno dell'ufficiale collocato in congedo, meritevoli di tutela e di solidarietà sociale, in deroga al comma 1, può disporre l'anticipazione del pagamento dell'indennità supplementare, anche per l'importo intero dovuto, previa acquisizione di istanza dell'interessato, corredata di idonea documentazione giustificativa. Con relazione documentata annessa al conto consuntivo di gestione, da sottoporre annualmente all'approvazione del Ministro della difesa, il citato Consiglio riferisce sui provvedimenti adottati in accoglimento o rigetto delle istanze di anticipazione, motivando sui criteri considerati.

4. Ai fini del presente articolo, si considera data di cessazione dal servizio permanente effettivo dell'iscritto quella sotto cui cessa il suo obbligo di contribuzione al relativo fondo previdenziale.

### ART. 2

#### *(Assegno speciale)*

1. L'importo dell'assegno speciale, dovuto agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, già iscritti al pertinente fondo previdenziale, è stabilito nelle seguenti misure annue lorde, espresse in euro:

- a) generale di corpo d'armata o tenente generale

843,30



b) generale di divisione o maggior generale	731,52
c) generale di brigata o brigadier generale	670,56
d) colonnello	670,56
e) tenente colonnello	670,56
f) maggiore	467,40
g) capitano	386,16
h) subalterni	304,80

2. Il pagamento dell'assegno speciale è effettuato in unica rata annuale, posticipata al mese di dicembre.

**ART. 3**  
**(Abrogazioni)**

1. I decreti del Ministro della difesa 10 maggio 1994, 28 novembre 2001, 28 gennaio 2008 e 27 settembre 2010, citati in premessa, sono abrogati.

Roma, li 24 SET. 2012

IL MINISTRO



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**UFFICIO LEGISLATIVO**

Per copia conforme:  
IL CAPO DELLA SEGRETERIA  
(1° M. Pr. Giuseppe RIZZELLO)


